



## AUDIZIONE INFORMALE PRESSO LA IV COMMISSIONE DIFESA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Argomento: Associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari.**

Onorevole Presidente, Onorevoli Deputati,

sono il Contrammiraglio in ausiliaria Maurizio Palmese, Presidente dell'Associazione professionale a carattere sindacale tra militari denominata Unione Sindacale Militari Interforze Associati - USMIA.

Esprimo ai componenti della Commissione Difesa il sentito ringraziamento degli appartenenti all'Associazione e mio personale per l'attenzione e per l'opportunità concessaci di intervenire in questa prestigiosa sede istituzionale, al fine di poter svolgere utili riflessioni sul tema dell'associazionismo sindacale frutto delle prime esperienze maturate sul campo, nonché di offrire il leale contributo di pensiero di quanti si stanno prodigando, al di fuori dell'orario di servizio e al termine di lunghi periodi di navigazione o di attività operative e addestrative, per lo sviluppo dell'associazione professionale, istituto sul quale sono riposte grandi speranze e convinte aspettative per il miglioramento della condizione militare.

Devo, tuttavia, evidenziare, che secondo la nostra percezione, sussiste anche un'ampia percentuale di militari che osserva attentamente

l'evolversi degli eventi con qualche perplessità unita a senso di sfiducia, ritenendo che le disfunzioni conseguenti alle molteplici e continue trasformazioni che hanno interessato le Forze Armate negli anni passati e che fanno emergere, oggi, a distanza di tempo, i loro effetti controproducenti, richiedano, *in primis*, idonei e tempestivi interventi correttivi. Lo squilibrio tra esigenze organiche e consistenze effettive di personale, gli esuberi in taluni ruoli, la mancanza di adeguati sbocchi di carriera per i ruoli esecutivi, il conseguente sottoimpiego, l'inadeguatezza e la sperequazione tra alcuni trattamenti economici, la mancanza, ancora oggi, di un sistema di previdenza complementare che dia adeguate certezze ai più giovani, oltre ad accrescere l'insoddisfazione, contribuiscono ad acuire, secondo la nostra valutazione, la contrapposizione tra le diverse categorie di personale, con conseguente indebolimento dell'irrinunciabile forza di coesione interna che deve sempre caratterizzare la compagine militare.

In tale quadro, ritengo che solo una disciplina delle Associazioni professionali **realmente efficace e funzionale**, possa consentire a quanti saranno coinvolti nelle attività a carattere sindacale, di poter fornire un apporto tangibile e costruttivo all'Organizzazione, mitigando, per quanto possibile, scetticismo e dissenso.

Esprimo, dunque, il vivo apprezzamento dell'USMIA per la decisione assunta, volta a prevedere il riesame della proposta di legge in seno a codesta Commissione Difesa.

Entrando nel merito del provvedimento, rappresento, innanzitutto, che l'attuale formulazione dell'articolo 1 del testo in discussione, precludendo la costituzione di associazioni professionali a carattere interforze nonché del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, disattende, a nostro avviso, i dettami dell'articolo 11 della CEDU (Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo), concernente la "Libertà di riunione e di

associazione”, il quale riconosce che il diritto di associazione non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono, in una società democratica, **misure necessarie** alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, alla difesa dell’ordine ... . Lo stesso articolo 1 sembra essere, altresì, in **disarmonia** rispetto a quanto indicato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 120/2018, considerato che in alcun modo una Organizzazione sindacale a carattere interforze potrà mai pregiudicare la tutela di interessi costituzionalmente rilevanti.

Inoltre, la pertinente direttiva del Ministero della Difesa, corroborata dal qualificato parere formulato dal Consiglio di Stato (numero affare 01795/2018 - Adunanza di Sezione del 14 novembre 2018), ha finora consentito la costituzione di associazioni professionali a carattere interforze, proprio perché esse non pregiudicano alcuno dei principi costituzionali richiamati dalla Consulta.

Desidero evidenziare in proposito, che l’USMIA si rivolge al personale appartenente alle Forze Armate e, dunque, inquadrato nell’ambito del Ministero della Difesa, ancorché i rispettivi ordinamenti presentino in taluni casi specifiche peculiarità. Mi riferisco, in particolare, all’Arma dei Carabinieri a cui è attribuito il rango di Forza Armata - con collocazione autonoma nell’ambito del Ministero della Difesa - nonché di Forza di Polizia ad ordinamento militare (funzionalmente dipendente dal Ministro dell’Interno) e al Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, quale organismo specialistico della Marina Militare a cui sono anche conferite responsabilità nell’ambito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il modello interforze della nostra Associazione professionale consente la salvaguardia delle specificità di ciascuna compagine militare. Saranno, infatti, istituite Segreterie territoriali di Forza Armata, sarà prevista

l'elezione di Segretari nazionali di Forza Armata che, all'interno di un'unica Segreteria nazionale presieduta dal Segretario Generale, potranno confrontarsi collegialmente, conoscere le relative differenze e similitudini, potendo dunque preventivamente convergere, ove possibile, su posizioni unitarie, favorendo la maggiore efficacia delle stesse attività negoziali.

L'organizzazione interforze delle associazioni professionali, riferita alle Forze Armate, è altresì pienamente coerente con la stessa organizzazione interforze della Difesa, ormai consolidata da oltre 22 anni e che ha consentito attraverso il continuo confronto tra compagini militari che operano in dimensioni veramente diversificate (terrestre, marittima e aerospaziale), la conoscenza reciproca, la ricerca di sinergie, l'interoperabilità, la razionalizzazione delle organizzazioni, l'armonizzazione proprio di quelle norme di interesse del personale militare, concernenti lo stato giuridico, le carriere, l'avanzamento, le procedure concorsuali, il trattamento economico, l'impiego all'estero, la formazione e altro ancora, con l'eliminazione in molti casi, di diseconomie e disomogeneità. L'interforze ha dunque, negli ultimi decenni, rappresentato, anche per il legislatore, un valore che ha contribuito a attenuare gli effetti della progressiva, ingente contrazione delle risorse di bilancio, attraverso la gestione unitaria delle compagini militari.

Sussiste, altresì, la coerenza delle associazioni professionali interforze anche con quanto già oggi previsto per le procedure di concertazione, ove per la delegazione pubblica, la parte militare è rappresentata dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, quale carica di Vertice interforze gerarchicamente sovraordinata ai Capi di Stato Maggiore di Forza Armata; mentre per i Corpi di Polizia ad ordinamento militare, a cui viene riconosciuta dalla legge autonomia e specificità, la controparte militare è rappresentata dai rispettivi Comandanti Generali -.

Alla luce di quanto suesposto, non intravedendosi alcun motivo ostativo in termini giuridici o funzionali, rappresentiamo l'opportunità di riformulare l'articolo 1, comma 1, della Proposta di Legge sopprimendo le parole "*per singola Forza Armata o Corpo*" e prevedendo che i militari possano "***...costituire Associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti stabiliti dalla legge***", ammettendo, dunque, l'opzione - e non, naturalmente, l'obbligatorietà - di costituire anche associazioni professionali a carattere interforze.

Conseguentemente, andrebbe soppresso l'articolo 4, comma 1, lettera i), laddove viene indicato il divieto di "*assumere rappresentanza di carattere interforze*" considerato, peraltro, che la rappresentatività delle associazioni professionali viene disciplinata al successivo articolo 13.

A tale riguardo, facendo riferimento alle soglie di rappresentatività indicate in via transitoria nella misura del 3% della consistenza organica effettiva e del 5% a regime, intendo evidenziare che tali aliquote, in un ragionamento puramente teorico, potrebbero determinare nella condizione limite un numero elevato di sigle "sindacali" (la soglia del 5% implica fino ad un massimo di 20 sigle per Forza Armata e, dunque, un totale di 60 sigle tra Esercito, Marina e Aeronautica). Considerando invece un dato statistico più verosimile di circa 8 sigle per ciascuna Forza Armata, si potrebbe arrivare a un totale di 24 associazioni rappresentate al tavolo della contrattazione con il rischio di una scarsa efficacia delle attività negoziali, a causa dell'elevato numero di partecipanti. Tale possibilità induce, a nostro avviso, a una riflessione sul possibile fenomeno ed, eventualmente, a prevedere, per il Comparto Difesa, l'eventuale incentivazione all'aggregazione proprio in associazioni professionali interforze.

Per quanto attiene invece alla soglia del 3% per ciascuna categoria di personale, si valuta che questo limite debba essere mitigato al fine di non

penalizzare Associazioni con alte percentuali di iscritti, ma che non raggiungono un numero sufficiente di associati nelle categorie meno numerose, purtuttavia, contemperando, l'esigenza di garantire la compattezza ed unità degli organismi militari, indicata dalla stessa Corte Costituzionale.

Per quanto riguarda l'eventualità che l'applicazione della percentuale di rappresentatività venga rapportata alla forza sindacalizzata in luogo della forza effettiva, sottolineo che sindacati non rappresentativi di una significativa aliquota di militari rischierebbero di non essere pienamente credibili finendo per essere assimilati ad una nuova *élite*, non in grado di interpretare le istanze del personale e dare loro risposte adeguate.

Laddove si ritenesse, in un'ipotesi meno ottimistica, che vi possa essere, quanto meno inizialmente, una bassa attrattività delle associazioni professionali, potrebbe essere contemplato, a similitudine di quanto previsto sin dal 2016 da altro Paese appartenente alla NATO e all'Unione Europea, ai fini del raggiungimento delle soglie di rappresentatività complessiva e per categoria di personale, un periodo transitorio più lungo, ad esempio di 5 anni.

Altro aspetto che intendo evidenziare riguarda i limiti imposti dall'articolo 5, concernenti l'esclusione tra le materie di competenza delle associazioni professionali, di quelle strettamente connesse all'efficienza e all'operatività dello strumento militare nazionale. Pur riferendosi a tematiche sensibili, si rappresenta l'opportunità che venga consentita la trattazione di quei provvedimenti che possano avere un impatto significativo sulla sfera personale, familiare, economica e professionale dei militari ovvero sullo stato di decoro, sull'efficienza, sulla manutenzione dei luoghi di lavoro e sul coinvolgimento e l'informazione delle associazioni professionali militari. In tale quadro, si ritiene che dovute

eccezioni possano essere riservate, almeno, per le materie dell'ordinamento, dell'impiego e della logistica.

Segnatamente alle tutele e ai diritti stabiliti all'art. 14 per i militari che ricopriranno cariche elettive nelle Associazioni, a noi sembra necessario che esse vengano ampliate prevedendo, oltretutto, idonee garanzie anche al termine del mandato sindacale. Si valuta, in particolare, che i provvedimenti di trasferimento disposti dall'Amministrazione nel triennio successivo alla cessazione dell'incarico elettivo, debbano continuare a prevedere una preventiva intesa con l'associazione professionale alla quale il militare interessato appartiene. Analogamente, considerata la peculiarità dell'ordinamento del personale militare, nel corso degli iter di carriera dovrà essere scongiurata anche, ex post, ogni possibile forma di discriminazione per coloro che abbiano ricoperto incarichi sindacali. In tale quadro, coerentemente a quanto affermato dalla giurisprudenza consolidata, l'esigenza di bilanciamento dei diritti ugualmente tutelati dei lavoratori militari, dovrà consentire di ricercare il giusto equilibrio, attraverso una idonea regolamentazione dei criteri per gli avanzamenti di carriera a "scelta" o per i concorsi interni, affinché il ruolo sindacale non solo non configuri una posizione di privilegio rispetto ad altri incarichi nell'ambito dell'organizzazione militare ma non sia, al tempo stesso, motivo di penalizzazione nell'attribuzione dei punteggi di merito e nelle valutazioni contenute nei documenti caratteristici, quale condizione che evidentemente disincentiverebbe la propensione a svolgere compiti di rilevanza sociale a favore dei militari.

Appare essenziale rappresentare, altresì, l'esigenza di agevolare le associazioni professionali nel loro percorso di sviluppo organizzativo, prevedendo regole per la tempestiva concessione di permessi e distacchi sindacali, quanto meno a favore di coloro che occupano cariche direttive, attraverso una loro contingentata attribuzione sin dal momento della

promulgazione della legge in esame. Per contro, sembrerebbe, secondo quanto previsto dall'articolo 16, comma 4, che i primi permessi e distacchi non potranno che essere determinati, verosimilmente, a partire dal 2021, atteso che, secondo le procedure fissate all'articolo 13, la soglia di rappresentatività del 3% (sia complessiva che per categoria di personale) riferita alla consistenza di personale al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, potrà essere difficilmente raggiunta al 31 dicembre 2019.

Mi faccio, pertanto, promotore della proposta di prevedere, anche in questo caso, un regime transitorio che, nel caso la legge venga promulgata nel 2019 ovvero nei primi mesi del 2020, consenta l'attribuzione, iniziale, di permessi sindacali contingentati, per tutte le associazioni riconosciute, prevedendo l'applicazione dell'articolo 16, comma 4, nella sua attuale formulazione solo a partire dal 1° gennaio 2021.

Con riguardo alla giurisdizione in tema di controversie relative a comportamenti antisindacali o concernenti le procedure di contrattazione di cui all'articolo 17 della Proposta di Legge, si ritiene che l'attribuzione al Giudice Amministrativo sia coerente con la giurisdizione esclusiva devoluta al plesso Tribunali Amministrativi Regionali/Consiglio di Stato in materia di controversie relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico, di cui all'articolo 133, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Appare, tuttavia, preferibile ricondurre la giurisdizione di tali controversie alla disciplina contemplata dallo Statuto dei Lavoratori (art. 28 della legge 20 maggio 1970 n. 300) e all'art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001, valutandosi che con il ricorso al Giudice ordinario, i tre gradi giudizio stabiliti dal vigente ordinamento possano offrire più ampie garanzie per le parti in causa.



Per quanto attiene, infine, alle quote associative, concordiamo con l'attuale formulazione del testo che non prevede condizionamenti, garantendo la libertà decisionale delle associazioni che potranno mantenere le erogazioni a un valore necessario e commisurato al momento di transitorietà che preclude l'effettivo svolgimento delle attività fondamentali di concertazione e di contrattazione.

In conclusione, desidero sottolineare che la profonda innovazione avviata dopo la pronuncia della Corte Costituzionale potrà realizzare pienamente i propri obiettivi laddove l'associazionismo militare sarà in grado di godere della fiducia dell'Amministrazione militare e dei singoli appartenenti alle Forze Armate/Arma dei Carabinieri.

Al tempo stesso, le associazioni professionali dovranno necessariamente maturare propri anticorpi con il supporto, in questa delicata fase di avvio, di tutti gli attori in causa, affinché chi sarà eletto nelle cariche sociali possa curare l'unico interesse di tutelare e di perorare le cause degli iscritti e, dunque, dell'Amministrazione a cui essi appartengono, trovando proficua ispirazione nei valori e nei principi in funzione dei quali si è chiamati a compiere quotidianamente rinunce e sacrifici in vista del bene comune.

Onorevole Presidente, Onorevoli Deputati,

ringrazio per l'attenzione e siamo disponibili a fornire ulteriori informazioni di specifico interesse e a rispondere ad eventuali domande.



AC 875 TESTO della Commissione	OSSERVAZIONI	PROPOSTA DI EMENDAMENTO
<p>Art. 1. <i>(Diritto di associazione sindacale)</i> 1. All'articolo 1475 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale per singola Forza armata o Corpo di polizia ad ordinamento militare alle condizioni e con i limiti stabiliti dalla legge».</p> <p>.... Omissis .....</p>	<p>La formulazione del nuovo comma 2 dell'art. 1475 del d.lgs 66/2010, precludendo la possibilità di costituzione di Associazioni a carattere interforze si pone in contrasto con l'Art. 11 della CEDU (Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo) secondo il quale la libertà di associazione non può essere oggetto di "restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie a garantire la sicurezza nazionale, la pubblica sicurezza, la difesa dell'ordine pubblico...". Lo stesso articolo 1 sembra essere, altresì, in disarmonia rispetto a quanto conseguentemente indicato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 120/2018, considerato che in alcun modo una Organizzazione sindacale a carattere interforze può pregiudicare la tutela di interessi costituzionalmente rilevanti.</p> <p>La pertinente direttiva del Ministero della Difesa, corroborata dal qualificato parere formulato dal Consiglio di Stato (numero affare 01795/2018 - Adunanza di Sezione del 14 novembre 2018), ha finora consentito la costituzione di associazioni professionali a carattere interforze, proprio perché esse non pregiudicano alcuno dei principi costituzionali richiamati dalla Consulta.</p> <p>L'organizzazione interforze delle associazioni professionali, riferita alle Forze Armate, è pienamente coerente con la stessa organizzazione interforze della Difesa, ormai consolidata da oltre 22 anni e che ha consentito attraverso il continuo confronto tra compagini militari che operano in dimensioni veramente diversificate (terrestre, marittima e aerospaziale), la conoscenza reciproca, la ricerca di sinergie, l'interoperabilità, la razionalizzazione delle organizzazioni, l'armonizzazione proprio di quelle norme di interesse del personale militare, concernenti lo stato giuridico, le carriere, l'avanzamento, le procedure concorsuali, il trattamento economico, l'impiego all'estero, la formazione e altro ancora.</p> <p>Le associazioni professionali interforze, <u>riferite alle Forze Armate</u>, sarebbero coerenti anche con quanto già oggi previsto per le procedure di concertazione, ove per la delegazione pubblica, la parte militare è rappresentata dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, quale carica di Vertice interforze gerarchicamente sovraordinata ai Capi di Stato Maggiore di Forza Armata - mentre per i Corpi di Polizia ad ordinamento militare, a cui viene riconosciuta dalla legge autonomia e specificità, la controparte militare è rappresentata dai rispettivi Comandanti Generali</p>	<p>«2. I militari possono costituire Associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti stabiliti dalla legge ».</p>

AC 875 TESTO della Commissione	OSSERVAZIONI	<u>PROPOSTA DI EMENDAMENTO</u>
<p><b>Art. 4.</b> <i>(Limitazioni)</i> ...Omissis ...</p> <p><b>i) assumere rappresentanza a carattere interforze.</b></p>	<p>Tale preclusione sarebbe in contrasto con la possibilità di costituzione di associazioni a carattere interforze.</p> <p>Il criterio di rappresentatività è in ogni caso disciplinato al successivo art. 13.</p>	<p><b>Sopprimere</b></p>
<p><b>Art. 5.</b> <i>(Competenze delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)</i></p> <p>1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentano e tutelano i propri iscritti nelle materie di interesse del personale rappresentato, ad eccezione delle materie di seguito elencate, in quanto strettamente connesse all'efficienza e all'operatività dello strumento militare nazionale:</p> <p><b>a) l'ordinamento;</b> <b>b) l'addestramento;</b> <b>c) le operazioni;</b> <b>d) il settore logistico-operativo;</b> <b>e) il rapporto gerarchico-funzionale;</b> <b>f) l'impiego del personale.</b></p>	<p>Pur trattandosi di tematiche sensibili, si rappresenta l'opportunità che venga consentita la trattazione di quei provvedimenti che possano avere un impatto significativo sulla sfera personale, familiare, economica e professionale dei militari ovvero sullo stato di decoro, sull'efficienza, sulla manutenzione dei luoghi di lavoro. In tale quadro, si ritiene che dovute eccezioni possano essere riservate, almeno, per le materie dell'ordinamento, dell'impiego e della logistica.</p>	<p><b>Art. 5.</b> <i>(Competenze delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)</i></p> <p>1. ... omissis ..., in quanto strettamente connesse all'efficienza e all'operatività dello strumento militare nazionale:</p> <p><b>a) l'addestramento;</b> <b>b) le operazioni;</b> <b>c) il rapporto gerarchico-funzionale.</b></p> <p>2. La trattazione delle seguenti materie può essere esclusa dalle competenze delle associazioni professionali solo quando i relativi provvedimenti sono strettamente connessi all'efficienza e all'operatività dello strumento militare nazionale:</p> <p><b>a) l'ordinamento;</b> <b>b) il settore logistico;</b> <b>c) l'impiego del personale.</b></p>
<p><b>Art. 13.</b> <i>(Rappresentatività)</i></p> <p>1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono considerate rappresentative a livello nazionale, ... omissis ..., quando raggiungono un numero di iscritti almeno pari al 5 per cento della forza effettiva complessiva della Forza armata o del corpo di polizia ad ordinamento militare e al 3 per cento della forza effettiva di ogni categoria, rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente ... omissis ..</p>	<p>Con riferimento alle soglie di rappresentatività, in un ragionamento puramente teorico, esse potrebbero determinare nella condizione limite un numero elevato di sigle "sindacali" (la soglia del 5% implica fino ad un massimo di 20 sigle per Forza Armata e, dunque, un totale di 60 sigle tra Esercito, Marina e Aeronautica). Anche considerando un dato statistico più verosimile di circa 8 sigle per ciascuna Forza Armata, si potrebbe arrivare a un totale di 24 associazioni rappresentate al tavolo della contrattazione, nel Comparto Difesa, con il rischio di una scarsa efficacia delle attività negoziali, a causa dell'elevato numero di partecipanti. Tale possibilità consiglierebbe l'incentivazione, quanto meno per il comparto Difesa, a costituire associazioni professionali interforze.</p>	<p><b>Art. 13.</b> <i>(Rappresentatività)</i></p> <p>1. ... omissis ...</p> <p>1-bis</p> <p><b>Nel caso di associazioni a carattere interforze, le percentuali indicate al comma 1 sono ridotte al tre per cento della forza effettiva complessiva di ciascuna Forza armata o Corpo e ad almeno il due per cento della forza effettiva di ogni categoria.</b></p>

AC 875 TESTO della Commissione	OSSERVAZIONI	PROPOSTA DI EMENDAMENTO
<p><b>Art. 14.</b> <b>(Tutela e diritti)</b> 1. I militari che ricoprono cariche elettive nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari: .... Omissis ....</p>	<p>Al fine di scongiurare possibili discriminazioni è opportuno che anche i provvedimenti di trasferimento disposti dall'Amministrazione nel triennio successivo alla cessazione dell'incarico elettivo, continuino a prevedere una preventiva intesa con l'associazione professionale alla quale il militare interessato appartiene. Analogamente, nel corso degli iter di carriera dovrà essere scongiurata anche, ex post, ogni possibile forma di discriminazione per coloro che abbiano ricoperto incarichi sindacali. Si ritiene, pertanto, che debbano essere opportunamente regolamentati i criteri per gli avanzamenti di carriera a "scelta" o per i concorsi interni affinché, coerentemente a quanto affermato dalla giurisprudenza consolidata, il ruolo sindacale non configuri una posizione di privilegio rispetto ad altri incarichi previsti nell'organizzazione militare né, al tempo stesso, sia motivo di penalizzazione nell'attribuzione dei punteggi di merito e nelle valutazioni contenute nei documenti caratteristici, quale condizione che risulterebbe disincentivante per la propensione a svolgere compiti di rilevanza sociale a favore dei militari.</p>	<p><b>Art. 14.</b> <b>(Tutela e diritti)</b> 1. I militari che ricoprono cariche elettive nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari: .... Omissis ....</p> <p>b) non possono essere trasferiti a un'altra sede o reparto ovvero essere sostituiti nell'incarico ricoperto al momento dell'elezione e per la durata di un triennio dalla cessazione dell'incarico, se non previa intesa con l'associazione professionale a carattere sindacale tra militari alla quale appartengono, salvi i casi di incompatibilità ambientale, .... Omissis ...</p> <p>2. I criteri per la valutazione degli avanzamenti di carriera, per l'attribuzione dei punteggi di merito previsti per i concorsi interni e per la compilazione della documentazione caratteristica dovranno essere oggetto di apposita regolamentazione che escluda, per i militari che occupano cariche elettive nelle associazioni professionali, la possibilità di subire penalizzazioni nonché di acquisire condizioni di privilegio rispetto ad altri incarichi previsti nell'organizzazione militare.</p>
<p><b>Art. 16.</b> <b>(Delega al Governo per il coordinamento normativo e regolamenti di attuazione)</b> ... Omissis ...</p> <p>4. Con decreto adottato dal Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze, e le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinato il contingente dei distacchi e dei permessi sindacali per ciascuna Forza armata e corpo di polizia a ordinamento militare, da ripartire tra le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, sulla base della rappresentatività calcolata ai sensi dell'articolo 13.</p>	<p>Secondo l'attuale formulazione dell'Art. 16 comma 4, i primi permessi e distacchi non potranno che essere determinati, verosimilmente, a partire dal 2021, atteso che, secondo le procedure fissate all'articolo 13, la soglia di rappresentatività del 3% (sia complessiva che per categoria di personale) riferita alla consistenza di personale al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, potrà essere difficilmente raggiunta al 31 dicembre 2019.</p> <p>Al fine di agevolare le associazioni professionali nel loro percorso di sviluppo organizzativo, la concessione di permessi e distacchi sindacali, dovrà prevedere un regime transitorio e l'applicazione della disposizione in questione a partire dall'anno successivo all'applicazione della legge.</p>	<p><b>Art. 16.</b> <b>(Delega al Governo per il coordinamento normativo e regolamenti di attuazione)</b> ... Omissis ...</p> <p>4. Con decreto adottato dal Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze, e le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, <del>entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge</del>, è determinato: a) a partire dal primo gennaio 2021, il contingente dei distacchi e dei permessi sindacali per ciascuna Forza armata e corpo di polizia a ordinamento militare, da ripartire tra le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, sulla base della rappresentatività calcolata ai sensi dell'articolo 13; b) entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contingente dei distacchi e dei permessi sindacali per ciascuna Forza armata e corpo di polizia a ordinamento militare, da ripartire tra le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari che hanno ricevuto l'assenso del Ministro della Difesa e che risultano formalmente costituite alla stessa data.</p>

AC 875 TESTO della Commissione	OSSERVAZIONI	<u>PROPOSTA DI EMENDAMENTO</u>
<p><b>Art. 17.</b> <b>(Giurisdizione)</b></p> <p>... Omissis ...</p> <p>3. Le controversie di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, in deroga all'articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Si applica il rito ordinario previsto dal codice del processo amministrativo, con le relative norme di attuazione, di cui agli allegati 1 e 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.</p>	<p>La giurisdizione in tema di controversie relative a comportamenti antisindacali o concernenti le procedure di contrattazione di cui all'articolo 17 della Proposta di Legge, si ritiene che l'attribuzione al Giudice Amministrativo sia coerente con la giurisdizione esclusiva devoluta al plesso Tribunali Amministrativi Regionali/Consiglio di Stato in materia di controversie relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico, di cui all'articolo 133, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Appare, tuttavia, preferibile ricondurre la giurisdizione di tali controversie alla disciplina contemplata dallo Statuto dei Lavoratori (art. 28 della legge 20 maggio 1970 n. 300) e all'art. 63 del d. lgs n. 165 del 2001, valutandosi che con il ricorso al Giudice ordinario, i tre gradi giudizio stabiliti dal vigente ordinamento possano offrire più ampie garanzie per le parti in causa.</p>	<p><b>Sopprimere il comma 3</b></p>
<p><b>Art. 18.</b> <b>(Abrogazioni e norme transitorie)</b></p> <p>... Omissis ...</p> <p>3. In via transitoria, limitatamente ai primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la quota percentuale di iscritti prevista dal comma 1 dell'articolo 13 è ridotta al 3 per cento.</p>	<p>Laddove si ritenesse, in un'ipotesi meno ottimistica, che vi possa essere, quanto meno inizialmente, una bassa attrattività delle associazioni professionali, potrebbe essere contemplato, a similitudine di quanto previsto sin dal 2016 da altro Paese appartenente alla NATO e all'Unione Europea, ai fini del raggiungimento delle soglie di rappresentatività complessiva e per categoria di personale, un periodo transitorio più lungo - ad esempio di 5 anni - con percentuali inizialmente al di sotto del 3% e progressivamente crescenti.</p>	<p><b>Art. 18.</b> <b>(Abrogazioni e norme transitorie)</b></p> <p>... Omissis ...</p> <p>3. In via transitoria, limitatamente ai primi <b>cinque</b> anni dalla data di entrata in vigore della presente legge le quote percentuali di iscritti previste ai commi 1 e 1 bis dell'articolo 13 sono ridotte rispettivamente:</p> <p><b>a) ad almeno il 3 per cento della forza effettiva complessiva della Forza Armata o Corpo e al 2 per cento della forza effettiva di ogni categoria;</b></p> <p><b>b) ad almeno il 2 per cento della forza effettiva complessiva della Forza Armata o Corpo e all'1 per cento della forza effettiva di ogni categoria.</b></p>
<p><b>Art. 18.</b> <b>(Abrogazioni e norme transitorie)</b></p> <p>... Omissis ...</p> <p>2. I delegati della rappresentanza militare di cui al capo III del titolo IX del libro quarto del codice di cui al <a href="#">decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66</a>, il cui mandato è in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica esclusivamente per le attività di ordinaria amministrazione fino all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 4 dell'articolo 16 e comunque non oltre il novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.</p>	<p>La formulazione di tale norma può determinare un gap di rappresentatività della Forza Armata, laddove al termine del novantesimo giorno successivo alla entrata in vigore della presente legge non vi fossero Associazioni Professionali riconosciute ai sensi di quanto stabilito al precedente articolo 13 e all' art. 16 comma 3 (di rappresentatività minime nel periodo transitorio)</p>	<p><b>Art. 18.</b> <b>(Abrogazioni e norme transitorie)</b></p> <p>... Omissis ...</p> <p>2. I delegati della rappresentanza militare di cui al capo III del titolo IX del libro quarto del codice di cui al <a href="#">decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66</a>, il cui mandato è in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica esclusivamente per le attività di ordinaria amministrazione <del>fino all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 4 dell'articolo 16 e comunque non oltre il novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.</del> <b>sino all'avvenuto riconoscimento di almeno una Associazione professionale tra militari a carattere sindacale ai sensi di quanto stabilito all'art. 13 e all'art. 16 comma 3.</b></p>